

Premessa

La presente nota ha la finalità di fornire un quadro sintetico delle misure restrittive imposte dall'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa a partire dalla crisi del 2014, legata all'annessione da parte della Russia della penisola della Crimea, non riconosciuta e ritenuta illegittima, tra l'altro, dai Paesi europei, sino alle recenti vicende dei primi mesi del 2022, in cui il deteriorarsi dei rapporti tra Ucraina e Russia hanno portato all'avvio di un conflitto armato, nonché delle contromisure sanzionatorie adottate dalla Federazione nei confronti, tra gli altri, anche dei Paesi dell'Unione Europea.

E' opportuno sottolineare come sia impossibile, allo stato attuale, prevedere in modo preciso e circostanziato l'impatto sui mercati e sull'operatività degli scambi commerciali tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, già fortemente colpiti e condizionati dalle prime ondate di sanzioni e contromisure in vigore dal 2014 e dal pesantissimo inasprimento del quadro sanzionatorio.

La presente nota non puo' ritenersi esaustiva o completa ed e' suscettibile di modifiche e integrazioni, in considerazione del rapido e costante mutamento del quadro di crisi in corso.

Mosca, 4 marzo 2022

Francesco Pensabene
Direttore Ufficio Agenzia ICE di Mosca
Sezione Sviluppo Scambi dell'Ambasciata d'Italia a Mosca

1. SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE APPLICATE DALL'UNIONE EUROPEA CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

A seguito dell'inasprimento della crisi tra la Federazione Russa (FR) e l'Ucraina, le sanzioni economiche introdotte dall'UE nel 2014 sono state significativamente ampliate.

In estrema sintesi, le norme sanzionatorie adottate dall'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa sono racchiuse principalmente nei seguenti Regolamenti europei:

1. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014 “concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”, che disciplina le sanzioni economiche e finanziarie applicate dall'UE in alcuni settori o per determinate categorie di beni;
2. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”, che disciplina il regime di congelamento dei fondi di persone fisiche e giuridiche russe coinvolte nelle azioni di destabilizzazione dell'Ucraina;
3. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014 “concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche sul territorio della Crimea e di Sebastopoli;
4. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022 “concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle regioni dell'Ucraina sotto controllo non governativo di Donetsk e Luhansk e al dispiegamento di forze armate russe in tali aree”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche nel Donbass (Donetsk e Luhansk).

Regolamento UE n. 833/2014

Il nuovo testo del Regolamento UE n. 833/2014 del 31 luglio 2014, come modificato dai recentissimi interventi normativi, introduce misure restrittive raggruppabili idealmente nelle seguenti macro-categorie:

- armamenti e beni dual-use;
- beni per il rafforzamento militare e tecnologico;
- finanziamenti pubblici;
- telecomunicazioni
- settore petrolifero;
- aviazione e settore spaziale;
- sanzioni finanziarie contro enti ed istituzioni pubblici;
- sanzioni finanziarie contro privati.

Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono state prolungate sino al 31 luglio 2022.

Armamenti, beni dual-use e per il rafforzamento militare e tecnologico

Ai sensi del Regolamento UE n. 833, è vietato fornire beni inclusi nell'elenco degli armamenti ovvero altri beni a scopo militare.

Ciò premesso, ai sensi del nuovo art. 2 del Regolamento, è ora altresì vietato trasferire altresì qualsiasi bene o tecnologia classificati come *dual-use* ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 821/2021, anche qualora la finalità sia civile. Si prevedono deroghe al suddetto divieto in alcuni specifici casi previsti dal Regolamento, nei quali trova applicazione la procedura di autorizzazione preventiva all'esportazione da parte dell'Autorità competente (in Italia, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento presso il Ministero degli Affari Esteri, UAMA).

Il medesimo divieto, soggetto altresì alle medesime deroghe, si applica nei confronti dei beni e delle tecnologie elencati nel nuovo Allegato VII al Regolamento UE 833/2014, considerati come elementi che possano

contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della FR. Tuttavia, quest'ultimo divieto non si applica a contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

Nei confronti di 64 imprese russe elencate nel nuovo Allegato IV, si prevede che le esportazioni di prodotti sia dual-use sia inclusi nell'Allegato VII non possano essere autorizzate nemmeno in caso ricorra una delle deroghe previste dal Regolamento.

Finanziamenti pubblici

Le nuove restrizioni adottate dall'Unione Europea introducono il generale divieto di fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese.

Peraltro, è espressamente vietato ad ogni operatore europeo di partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

Telecomunicazioni

Agli operatori nel settore delle telecomunicazioni è vietato diffondere o agevolare la diffusione dei contenuti di taluni soggetti russi elencati nell'Allegato XV al Regolamento. Alla data odierna, si tratta delle versioni europee del canale "Russia Today" e "Sputnik". A tali emittenti sono state sospese tutte le licenze europee.

Settore petrolifero

Per quanto concerne il settore petrolifero, rimane confermato il regime di importazione soggetta ad autorizzazione preventiva previsto dall'art. 3.1 del Regolamento UE 833/2014 per chi intende esportare in Russia le merci elencate dall'Allegato II al Regolamento stesso nonché il divieto di trasferire tali tecnologie e beni a end-users russi per attività di prospezione/produzione in acque profonde (oltre 150 metri), acque sopra il circolo polare artico e in relazione a depositi di scisto bituminoso (c.d. shale oil). Rimane altresì vietato fornire taluni servizi connessi con l'attività petrolifera in relazione alle tipologie di progetti sopra menzionati.

E' stato inoltre introdotto il divieto di trasferire a qualsiasi soggetto russo o per un uso in Russia talune tipologie di beni inerenti l'attività di raffinazione del petrolio ed elencati nel nuovo Allegato X al Regolamento. Il divieto non si applica fino al 27 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022.

Aviazione e settore spaziale

Le sanzioni che colpiscono il settore dell'aviazione comprendono, in particolare, il divieto di trasferimento e assistenza tecnica a qualsiasi soggetto russo o per un uso in Russia in relazione a componenti di aeromobili nonché il divieto per qualsiasi velivolo battente bandiera russa di decollare dal, atterrare sul, o comunque sorvolare lo spazio aereo europeo.

Sanzioni finanziarie

Le sanzioni europee nei confronti della Russia colpiscono anche il settore finanziario (divieto di acquistare azioni e titoli obbligazionari emessi da alcune tra le maggiori banche, società pubbliche e imprese russe, nonché di fornire servizi finanziari a ciò collegati e di concedere finanziamenti a tali soggetti listati).

In particolare, i soggetti interessati dalle sanzioni finanziarie di cui all'art. 5 del Regolamento sono 9 banche e 15 imprese: Sberbank, Gazprombank, VTB Bank, Rosselkhozbank, Vneshekonombank, Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya, Promsvyazbank, OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazpromneft, Almaz-Antey, Kamaz, Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostek, Russian Railways, JSC PO Sevmash, Sovcomflot, United Shipbuilding Co..

Le nuove sanzioni colpiscono altresì la Banca di Russia e il Governo della FR: in particolare, ai soggetti europei è, ad oggi, proibito acquistare valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dalla Banca di Russia o dal Governo russo nonché gestire in alcun modo le riserve della Banca di Russia nell'UE.

Peraltro, è stato introdotto il divieto di esportare in Russia denaro contante in valuta euro, ad eccezione dei casi di uso personale, e, a partire dal 12 marzo 2022, 7 banche russe saranno escluse dal sistema di messaggistica finanziaria necessario allo scambio di informazioni finanziarie (SWIFT).

In particolare, le banche colpite dall'esclusione dal sistema SWIFT a partire dal 12 marzo 2022, sono 7: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovkombank, Vnesheconombank (VEB), VTB Bank.

Le nuove sanzioni finanziarie colpiscono altresì i privati e prevedono, tra l'altro che, salvo talune eccezioni, sia vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche stabilite in Russia, se il valore totale dei depositi è superiore a Euro 100.000.

Regolamento UE n. 269/2014

Le sanzioni dell'UE comprendono anche le misure di "asset freeze" disposte nei confronti di un elenco di persone fisiche e giuridiche contenuto nella versione consolidata dell'Allegato I al Regolamento UE 269/2014.

La normativa in parola prevede inoltre un divieto in capo a qualsiasi soggetto europeo di mettere a disposizione di soggetti indicati nell'Allegato I al Regolamento, sia direttamente sia indirettamente, fondi o risorse economiche.

I soggetti interessati dalle sanzioni in parola sono 702 persone fisiche e 53 persone giuridiche russe, ucraine e crimeane.

I medesimi soggetti sanzionati sono inoltre interessati da un "travel ban" ai sensi della Decisione del Consiglio UE n. 2014/145/PESC, ai sensi del quale non possono entrare o transitare sul territorio dell'Unione.

Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono state prolungate sino al 15 marzo 2022.

Regolamenti UE inerenti i territori della Crimea e del Donbass

L'Unione Europea, inoltre, ha confermato le misure sanzionatorie adottate nei confronti della Crimea e della città di Sebastopoli (Regolamento UE n. 692/2014 come successivamente modificato) e replicato le medesime per i territori non soggetti a controllo governativo di Donetsk e Lugansk.

Tali restrizioni sono attualmente previste sino al 23 giugno 2022 e vietano a soggetti europei di intraprendere un'ampia gamma di attività e investimenti nella regione.

In particolare, i Regolamenti in parola vietano di importare merci dai territori menzionati, vendere talune tipologie di beni elencate negli Allegati II ai medesimi regolamenti.

Inoltre, agli operatori europei non è consentito fornire servizi connessi al settore del turismo, fornire assistenza tecnica in svariati settori quali (i) trasporti, (ii) telecomunicazioni, (iii) energia, (iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

Sono vietate inoltre altre operazioni tra cui l'acquisto di immobili o di partecipazioni societarie, la prestazione di servizi di investimento, l'erogazione di finanziamenti e la creazione di imprese nei suddetti territori.

Le sanzioni di cui al Regolamento UE n. 692/2014 relativo alla Crimea sono state prolungate sino al 23 giugno 2022.

Le sanzioni di cui al Regolamento UE n. 263/2022 relativo al Donbass sono state adottate con scadenza 23 febbraio 2023.

2. CONTROMISURE APPLICATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA

Le contromisure adottate dalla Federazione Russa in risposta alle susseguenti ondate di sanzioni imposte, tra gli altri Paesi, anche dall'Unione Europea a partire dal 2014 sono contenute in più atti normativi (ordini e decreti) che introducono misure con finalità differenti tra loro in settori specifici dell'economia ma senza una chiara organicità.

Alla data odierna, le contromisure della Federazione Russa possono idealmente suddividersi nelle seguenti categorie:

- 1) Misure temporanee di natura finanziaria (adottate soltanto da ultimo nel 2022);
- 2) Divieti di importazione (in vigore dal 2014);
- 3) Restrizioni agli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni (in vigore dal 2014).

Misure temporanee di natura finanziaria

Il 28 febbraio 2022, in risposta alle nuove sanzioni dell'UE, il Presidente della FR ha adottato l'ordine "Sull'applicazione di misure economiche speciali in connessione con le azioni ostili degli Stati Uniti e dei Paesi alleati", che introduce talune restrizioni all'operatività dei soggetti residenti russi ai fini valutari (ivi incluse le persone fisiche straniere titolari di permesso di soggiorno e le società di diritto russo) nei confronti di controparti estere. In particolare si prevede che i residenti valutari non possano (i) effettuare operazioni in valuta estera aventi ad oggetto la cessione della stessa a soggetti non residenti nell'ambito di contratti di finanziamento, (ii) accreditare valuta estera sui propri conti (depositi) in banche al di fuori della FR, (iii) trasferire fondi senza l'apertura di un conto bancario utilizzando mezzi di pagamento elettronici forniti da prestatori di servizi di pagamento esteri.

Inoltre, il medesimo decreto prevede l'obbligo per le imprese esportatrici (di beni, servizi o diritti della proprietà intellettuale) di effettuare la vendita di valuta estera nella misura dell'80% dei proventi in valuta accreditati dal 1° gennaio 2022, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della norma in parola.

In data 1° marzo 2022, è stato pubblicato l'Ordine del Presidente della FR n. 81 "Sull'applicazione temporanea di ulteriori misure economiche per assicurare la stabilità finanziaria della Russia", il quale prevede, tra l'altro, che, a partire dal 2 marzo 2022, i residenti valutari russi dovranno esperire una procedura speciale al fine di eseguire alcune transazioni (operazioni) con soggetti associati a Paesi stranieri che commettono azioni ostili contro la Russia. Le operazioni soggette a procedura speciale sono (i) la concessione di crediti e prestiti (in rubli), ad eccezione dei casi in cui la concessione di crediti e prestiti sia vietata dalla legge e (ii) operazioni, che comportino il trasferimento della proprietà di titoli di credito e beni immobili in capo ai soggetti "ostili".

Il medesimo ordine presidenziale prevede inoltre che, a partire dal 2 marzo 2022, sia vietata l'esportazione dalla Federazione Russa di valuta estera e/o strumenti monetari in valuta estera per un importo superiore all'equivalente di USD 10.000, specificando tuttavia che gli istituti di credito possano trasferire fondi in valuta estera su conti di corrispondenza in banche non residenti.

Restrizioni all'importazione di prodotti agroalimentari originari dell'UE

Con il Decreto (Ukaz) del 6 agosto 2014 n. 560 "Sull'applicazione di singole misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della Federazione Russa", il Presidente della Federazione Russa ha introdotto il divieto di importare in Russia alcune categorie di alimenti per un periodo non superiore a un anno, demandando al Governo di determinare in tempi brevi gli elenchi dei Paesi stranieri esportatori soggetti a tale divieto e dei prodotti inclusi nel campo di applicazione dell'atto.

Il giorno seguente il Governo della Federazione Russa ha emanato il Decreto n. 778 "Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560", con cui è stata formalizzata l'introduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, per un anno, determinati prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari, tra i quali figurano carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi

e latticini, frutta e verdura prodotte (come attestato dal certificato di origine della merce) dagli Stati Uniti d'America, dai paesi dell'Unione Europea, da Canada, Australia e Norvegia.

Sono rimasti esclusi dal campo di applicazione delle misure in questione alcolici, bevande, pasta, dolci e prodotti da forno, prodotti per l'infanzia e merci acquistate all'estero per consumo privato. Con successivi provvedimenti, l'elenco dei prodotti sottoposti a divieto di importazione è stato più volte modificato, introducendo nuovi prodotti o eccezioni. Al fine di identificare con precisione dei prodotti interessati da divieto si deve sempre far riferimento ai codici doganali riportati e alla descrizione dei prodotti.

Il Decreto n. 778 prevede che il blocco delle importazioni abbia durata di un anno; tuttavia, tale misura è stata periodicamente prorogata dalle Autorità russe, da ultimo, sino al 31 dicembre 2022.

L'elenco completo dei prodotti attualmente soggetti al divieto di importazione di cui al Decreto n. 778, di origine o produzione da parte di Stati Uniti D'America, Paesi dell'Unione Europea, Canada, Australia, Montenegro, Islanda, Liechtenstein è il seguente

TN VED ¹	Denominazione del prodotto <*>, <***>
0103 (eccetto 0103 10 000 0)	Suini vivi (eccetto animali di razza da allevamento)
0201	Carne bovina, fresca o refrigerata
0202 <*****>	Carne bovina congelata
0203	Carne suina fresca, refrigerata e congelata
0206 (eccetto 0206 10 100 0, 0206 22 000 1, 0206 29 100 0, 0206 30 000 1, 0206 30 000 3, 0206 41 000 1, 0206 49 000 1, 0206 80 100 0, 0206 90 100 0<*****>)	Frattaglie di bovini, suini, pecore, capre, cavalli, asini, muli e bardotti, siano esse fresche, refrigerate o surgelate (eccetto prodotti finalizzati alla fabbricazione di farmaci <*****>)
0207 <*****>	Carne e frattaglie del pollame di cui alla voce 0105, siano esse fresche, refrigerate o congelate
0209	Grasso suino separato dalla carne magra e grasso di pollo, non cotti né estratti in altro metodo, freschi, refrigerati, congelati, conservati sotto sale, in salamoia, essiccati o affumicati
da 0210 <***>	Carne sotto sale, in salamoia, essiccata o affumicata
da 0301 (eccetto 0301 11 000 0, 0301 19 000 0) <***>	Pesce vivo (eccetto avannotti di salmone atlantico (Salmo salar), avannotti di trota (Salmo trutta), avannotti di trota iridea (Oncorhynchus mykiss), avannotti di platessa e pesce rombo (Psetta maxima), avannotti di branzino (Dicentrarchus labrax) e di pesci ornamentali)
0302, 0303, 0304, 0305, da 0306 <***>, da 0307 <***>, 0308	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (eccetto novellame (larve) di ostriche, novellame (larve) di cozze, novellame di gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Litopenaeus vannamei))
da 0401 <***>, 0402 <***>, da 0403 <***>, da 0404 <***>, da 0405 <***>, 0406	Latte e prodotti lattiero-caseari (eccetto latte e prodotti lattiero-caseari senza lattosio finalizzati all'alimentazione dietetica curativa e preventiva)
0701 (eccetto 0701 10 000 0 <*****>, <*****>), 0702 00 000, 0703 (eccetto 0703 10 110 0 <*****>, <*****>), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710 <*****>, 0711, 0712 <*****> (eccetto 0712 90 110 0 <*****>, <*****>), 0713	Verdure, radici e tuberi alimentari commestibili (esclusi patate da seme, cipolle da seme, semi di mais dolce ibrido, piselli per la semina, ceci per la semina <*****>, <*****>, lenticchie per la semina <*****>, <*****>)

(eccetto 0713 10 100 0 <*****>, <*****>, da 0713 20 000 0 <*> e 0713 40 000 0 <*>), 0714	
0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813	Frutta e noci
1501	Grasso suino (incluso lo strutto) e grasso di pollo, eccetto il grasso di cui alle voci 0209 o 1503
1502	Grasso bovino, di pecora o di capra, eccetto il grasso di cui alla voce 1503
1503 00	Stearina di strutto, olio di strutto, oleostearina e oleomargarina non emulsionati, né altrimenti preparati
1601 00	Insaccati e prodotti analoghi di carne, frattaglie o di sangue; prodotti alimentari pronti al consumo alla base di insaccati e prodotti analoghi di carne, frattaglie o di sangue
da 1901 90 110 0 <*>, da 1901 90 910 0 <*>, da 2106 90 920 0 <*>, da 2106 90 980 4 <*>, da 2106 90 980 5 <*>, da 2106 90 980 9 <*>	Prodotti alimentari o prodotti pronti al consumo (eccetto integratori alimentari; prodotti per l'alimentazione sportiva <****>; integratori vitaminici e di sali minerali; aromatizzanti; concentrati proteici (di origine animale e vegetale) e relative miscele; fibre alimentari; additivi alimentari (comprese le miscele)
da 1901 90 990 0 <*>	Prodotti alimentari o prodotti pronti al consumo fabbricati con l'ausilio di tecnologie di produzione del formaggio e contenenti una percentuale in massa equivalente o superiore all' 1,5% di grasso butirrico.
da 2501 00 <*****>	Sale (incluso sale da cucina e denaturato) e cloruro di sodio puro, disciolti o non disciolti in acqua, contenenti o non contenenti additivi antiagglomeranti e polverulenti e acqua di mare (eccetto integratori alimentari)
<p>¹ Codice di nomenclatura dell'attività commerciale estera dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE)</p> <p><*> ai fini dell'applicazione del presente elenco occorre far riferimento esclusivamente al codice TN VED, la denominazione del prodotto è riportata per comodità di utilizzo.</p> <p><*> ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto.</p> <p><****> eccetto i prodotti alimentari per bambini.</p> <p><*****> prodotti destinati alle squadre nazionali della Federazione Russa previa convalida da parte del Ministero dello sport della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati. (nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 16.09.2015 N. 981)</p> <p><*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per l'infanzia, previa convalida da parte del Ministero dell'agricoltura della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste ed entro i limiti del volume di importazione di tali prodotti consentito dal Ministero. (nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 27.05.2016 N. 472)</p> <p><*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari previa convalida da parte del Ministero dell'industria e del commercio della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste. Ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto. (nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 20.05.2017 N. 604)</p> <p><*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici previa convalida da parte del Ministero dell'industria e del commercio della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste. Ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto.</p>	

(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 25.10.2017 N. 1292)

<*****> Parti di semi le cui varietà sono incluse nel Registro statale delle varietà vegetali consentite per l'uso, nel caso in cui si fornisca un estratto rilasciato dal Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa.

(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 7.10.2019 N. 1293)

<*****> Parti di semi destinati alla ricerca scientifica, test statali, produzione di semi per l'esportazione dalla Federazione Russa, previa conferma da parte del Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa dello scopo previsto delle merci importate secondo le modalità da loro specificate e nei limiti del volume autorizzato d'importazione di tali merci approvato dal Ministero.

(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 7.10.2019 N. 1293)

Il 1° luglio 2019 è entrato in vigore il Decreto del Governo russo n. 290 del 24 giugno 2019, che consente l'importazione dei prodotti sanzionati nella Federazione Russa a fini di transito verso paesi terzi, a condizione che gli stessi si trovino su trasporti su strada o rotaia debitamente piombati e collegati al sistema di geo localizzazione GLONASS (sistema russo alternativo al ben più noto americano GPS), che le autorità russe hanno di recente iniziato a rilanciare.

Peraltro, In data 4 giugno 2018, la Federazione Russa ha adottato la Legge n. 127-FZ di carattere programmatico che disciplina le modalità con cui contrastare le misure “non amichevoli”, ivi incluse quelle implicanti l'introduzione di sanzioni economiche e politiche, adottate dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi (“Paesi non amichevoli”), modalità da intendersi aggiuntive rispetto alle iniziative restrittive già implementate dalla Federazione Russa.

Le modalità di contrasto possono includere l'interruzione di cooperazioni internazionali, l'introduzione di divieti di importazione e/o esportazione di beni o servizi o di divieti di partecipazione ad appalti pubblici per enti soggetti alla giurisdizione di Paesi non amichevoli o, direttamente o indirettamente controllati da tali Paesi, o ad essi affiliati o collegati, e altri.

La competenza sull'introduzione delle suddette misure è attribuita al Governo della Federazione Russa, il quale, in data 29 dicembre 2018, ha emanato il decreto n. 1716- 83 con cui ha vietato l'importazione nella Federazione Russa di un elenco di prodotti il cui paese di origine ovvero paese di provenienza sia l'Ucraina ovvero prodotti trasportati attraverso il territorio ucraino.

La suddetta misura interessa le esportazioni dell'Unione Europea verso la Russia in quanto, di fatto, impedisce di far transitare le merci attraverso l'Ucraina.

Restrizioni agli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni russe

A partire dal secondo semestre del 2014, il Governo russo ha adottato una serie di provvedimenti in materia di appalti pubblici, che prevedono il divieto di acquisto di svariate tipologie di prodotti tra cui dispositivi medici, farmaci essenziali/salvavita, software, alimenti, prodotti dell'industria leggera, dispositivi elettronici e veicoli di produzione straniera da parte di istituzioni ed enti pubblici (anche scolastici e sanitari) qualora siano disponibili sul mercato (e siano offerti) prodotti alternativi/equivalenti di origine russa.

Taluni dei suddetti provvedimenti hanno avuto durata limitata e, alla scadenza, non sono stati rinnovati. Altri, invece, sono stati raggruppati in un unico provvedimento, che rappresenta la principale fonte di riferimento relativa alla misura restrittiva in parola, ossia il Decreto del Governo russo n. 616 del 30 aprile 2020, il quale introduce un elenco composito di prodotti di origine estera, il cui acquisto per esigenze statali e comunali è vietato, nonché di prodotti industriali, lavori e servizi di origine estera, il cui approvvigionamento per esigenze di difesa e sicurezza dello Stato è vietato.

In aggiunta al sopra citato Decreto n. 616 del 2020, restano in vigore anche i seguenti provvedimenti con finalità analoghe:

- il Decreto del Governo russo n. 102 del 5 febbraio 2015 che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare svariate categorie di dispositivi medici (tra cui rientrano apparecchiature,

- vestiario e attrezzature) di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica).
- il Decreto del Governo russo n. 1236 del 16 novembre 2015, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare software i cui diritti esclusivi sono detenuti da soggetti non russi.
 - il Decreto del Governo russo n. 1289 del 30 novembre 2015, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare farmaci essenziali e salvavita (si fa riferimento a uno speciale registro) di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica).
 - il Decreto del Governo russo n. 832 del 22 agosto 2016, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di approvvigionarsi di una serie di prodotti alimentari di origine straniera (tra cui figurano prodotti ittici e carni, latte e derivati, riso, sale) qualora, nell'ambito di apposita gara organizzata come previsto dalla normativa vigente, pervengano due o più offerte di merce analoga originaria della Russia o di altro Paese dell'Unione doganale eurasiatica;
 - Decreto del Governo russo n. 617 del 30 aprile 2020 che introduce l'elenco dei prodotti di origine estera, il cui acquisto per esigenze statali e comunali è limitato a casi specifici.

Le misure di cui sopra non riguardano le grandi imprese russe a controllo statale, per le quali vige un regime differente in materia di appalti.

Va ricordato inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2017, con l'entrata in vigore del Decreto del Governo russo n. 925 del 16 settembre 2016, tutte le imprese russe sottoposte direttamente o indirettamente al controllo pubblico e una serie di altri enti (trattasi, in sostanza, delle imprese e degli enti i cui approvvigionamenti sono disciplinati dalla Legge federale russa n. 223-FZ del 2011 "Sull'approvvigionamento di merci, lavori e servizi da parte di determinati soggetti giuridici" (Legge 223)) sono tenuti ad adottare un regime di priorità dei fornitori russi e dei paesi membri dell'Unione economica eurasiatica rispetto ai fornitori di altri paesi, inclusa ovviamente l'Italia.

Tale regime, che si applica a gare d'appalto, aste e a tutte le altre procedure di individuazione del fornitore previste dalla Legge 223, esclusi gli approvvigionamenti da fornitore unico, prevede che i partecipanti che offrano di fornire merce di origine russa e i potenziali fornitori russi (eurasiatici) di lavori/servizi siano automaticamente agevolati rispetto agli offerenti stranieri nella misura del 15% del prezzo da essi offerto, ottenendo con ciò un fondamentale vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza estera. Il Decreto 925 si applica alle forniture di merci di qualsivoglia tipologia e a tutti i lavori e servizi da effettuarsi a favore delle imprese e degli enti i cui approvvigionamenti sono disciplinati dalla Legge 223, senza eccezioni rilevanti salvo quella, già menzionata, in cui il fornitore è stato previamente designato come fornitore unico dalla stazione appaltante.